

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 2447

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore BOCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2003

—————  
Integrazione dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza italiana  
—————

Onorevoli Senatori. – L’esperienza migratoria è spesso, in particolare per le donne, un confronto conflittuale con la società di accoglienza perché comporta un cambiamento della vita, in un nuovo contesto sociale e culturale che in molti casi porta alla perdita di determinate certezze rendendo difficile —ricostituire la propria identità nella nuova società.

Così è successo negli anni passati alle tante italiane che sono emigrate all’estero, colpite tra l’altro non solo dalla lontananza dalla loro terra e dalla perdita degli affetti più cari, ma private dalla legge allora imperante, della cittadinanza per se stesse e per i propri figli.

Così prevedeva, infatti, la prima legge sulla cittadinanza italiana 13 giugno 1912, n. 555, che era impostata su principi quali la prevalenza dell’unità della cittadinanza in seno alla famiglia e la supremazia della figura del padre-marito, principi che hanno prodotto negli anni successivi una profonda disparità di trattamento tra uomo e donna.

Anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948, la discriminazione giuridica nei confronti della donna italiana è proseguita. Solo a partire dalla seconda metà degli anni ’70 alcune delle norme della legge n. 555 del 1912 hanno subito importanti innovazioni per effetto delle pronunce della Corte costituzionale ispirate all’attuazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna superando il vecchio principio del 1912 «che considerava la donna come giuridicamente inferiore all’uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica» (si veda B. Nascimbene, «Acquisto e perdita della cittadinanza. Una riforma auspicata: la nuova disciplina della cittadinanza», in *Il Corriere giuridico*, n. 5, 1992).

Con l’entrata in vigore della nuova legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza italiana, viene affermato in modo definitivo il principio di parità di trattamento tra uomo e donna riguardo sia al matrimonio sia alla trasmissione della cittadinanza ai figli. Tuttavia, non avendo effetti retroattivi, la legge lascia inalterate alcune situazioni discriminatorie fra cui quella della cittadinanza dei figli di madre italiana.

Il principio fondamentale accolto dall’ordinamento italiano sin dal 1912, per l’attribuzione originaria della cittadinanza italiana per nascita è quello dello *jus sanguinis* o diritto di sangue.

Secondo l'articolo 1 della legge n. 555 del 1912 era considerato cittadino italiano dalla nascita solo il figlio di padre italiano, non estendendo il diritto di cittadinanza al figlio di madre italiana e di padre straniero. E ciò nel caso di donne che pur avendo sposato uno straniero, avevano mantenuto la cittadinanza italiana perché la legislazione del paese del marito non prevedeva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della moglie.

Il figlio di madre italiana poteva considerarsi italiano solo se il padre era ignoto o apolide ovvero se, in base alle leggi vigenti nello Stato di cui il padre era cittadino, non acquistava la cittadinanza di tale Stato.

La legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia introduceva nel codice civile il principio di uguaglianza tra uomo e donna nell'ambito dei rapporti familiari. Malgrado ciò si è dovuto attendere fino al 1983 perché detto principio venisse accolto nella legislazione sulla cittadinanza.

Infatti, la Corte costituzionale con sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983 dichiarò incostituzionale l'articolo 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non riconosceva come cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, sancendo che anche i figli di madre italiana erano italiani.

Nello stesso anno, a seguito della pronuncia della Corte, veniva varata la legge 21 aprile 1983, n. 123, che consentiva la trasmissione della cittadinanza italiana anche ai figli per via materna, introducendo nell'ordinamento italiano il principio di uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna con riguardo alla trasmissibilità della cittadinanza ai figli, come la stessa Corte aveva dichiarato.

Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale che aveva riconosciuto l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge del 1912, ha prodotto effetti solo a far tempo dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana. Al riguardo è interessante riportare il parere espresso dal Consiglio di Stato (n. 105 del 15 aprile 1983) che ha sostenuto che l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità «non può in ogni caso retroagire oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di legge o di atto avente forza di legge – anteriore all'entrata in vigore della Costituzione – dichiarata illegittima, e la norma od il principio della Costituzione, cioè non possa retroagire oltre il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore di quest'ultima».

Di conseguenza, la retroattività della citata sentenza n. 30 del 1983 ha permesso di attribuire la cittadinanza italiana solo ai figli di madre italiana e di padre straniero nati dopo il 1° gennaio 1948.

La vigente legge n. 91 del 1992 recepisce definitivamente il principio della parità di trattamento ammettendo l'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli di padre o di madre italiana. La legge, tuttavia, non avendo effetti retroattivi non considera la situazione dei figli nati da madre italiana prima del 1948 e a soffrirne le conseguenze sono pertanto le emigrate italiane che hanno mantenuto la cittadinanza italiana, le quali subiscono tuttora un trattamento discriminatorio nei confronti dei figli nati prima del 1948.

Nel 1996, la Corte di cassazione, con sentenza n. 6297 del 10 luglio 1996, emessa dalla prima sezione civile, ha modificato radicalmente l'orientamento espresso dalla stessa suprema Corte in altre pronunce. La Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato da un cittadino argentino figlio di madre italiana contro il Ministero dell'interno che aveva rigettato la sua richiesta di attribuzione della cittadinanza per linea materna, appunto perché nato prima del 1948. In sostanza, sostiene la Corte di cassazione, lo *status* di cittadino italiano *juris sanguinis* a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 1983 deve essere riconosciuto anche al figlio legittimo di madre cittadina, nato in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana. In sostanza, la suprema Corte ha accolto il ricorso dichiarando che la decisione della Consulta n. 30 del 1983 ha determinato la cessazione di efficacia *erga omnes* con effetto retroattivo della norma, retroattivamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa ove non fosse intervenuta la pronuncia di incostituzionalità. L'unico limite intrinseco alla cosiddetta «efficacia retroattiva» della dichiarazione di illegittimità costituzionale è costituito, secondo la Corte di cassazione, dai rapporti chiusi in modo irrimediabile ovvero «esauriti», tra i quali non rientra l'evento «nascita» che si atteggia, al contrario, come mero presupposto della fattispecie acquisitiva il cui titolo, invece, è costituito dalla filiazione da madre cittadina.

Si tratta di una sentenza di portata straordinaria che ha riaperto le speranze a tanti figli di donne italiane. Tuttavia, la circolare del Ministero dell'interno del 10 dicembre 1996, sostenendo che la decisione della suprema Corte si pone in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, ha ritenuto

che la sopraccitata sentenza costituisce un caso isolato, che non può estendersi a tutti i casi analoghi, anche se apre la strada ad un esito positivo per ogni singolo ricorso.

Non vi è dubbio che malgrado i passi avanti fino ad oggi compiuti esiste tuttora nell'ordinamento italiano una palese disparità di trattamento tra cittadini, in contrasto non solo con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3) e uguaglianza morale e giuridica rispetto al matrimonio (articolo 29), ma anche con le norme internazionali. In questo senso è bene richiamare la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, e richiamata nella prefazione del Rapporto italiano per la IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995 che così recita: «La discriminazione verso le donne concerne tutti i trattamenti differenti, le esclusioni e le restrizioni basate sul sesso, che hanno come risultato (o come fine) quello di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento e l'esercizio da parte delle donne dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella vita politica, economica, sociale, culturale e civile».

Si ritiene pertanto necessario un intervento legislativo volto a eliminare questa disparità di trattamento tra cittadini tuttora presente nel nostro ordinamento, estendendo il diritto di cittadinanza anche ai figli di madre italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se nato anteriormente al 1° gennaio 1948».

### **Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.